



Energeko Gas Italia srl
Socio Unico Comune di Brindisi



Energeko Gas Italia srl

Socio Unico Comune di Brindisi

***Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi
e forniture di importo inferiore alle soglie di
rilevanza europea ai sensi dell'art.36 del
d.lgs.n.50/2016***



Energeko Gas Italia srl **Socio Unico Comune di Brindisi**

La Energeko Gas Italia srl (P.IVA 01880680747) con sede legale in Brindisi (BR) alla Via Filomeno Consiglio n.4, di seguito denominata anche “Società” o “Stazione appaltante”, è una società interamente controllata dal Comune di Brindisi che ne detiene l’intero capitale sociale.

La Società svolge alcuni servizi di pertinenza del Comune di Brindisi secondo la formula dell’ *in house providing*.

Tra i servizi svolti si annoverano, allo stato, i seguenti:

- 1) Servizio di verifica degli impianti termici insistenti sul territorio comunale, relativamente alla campagna di autocertificazione per il biennio 2015- 2016.
- 2) Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici di proprietà del Comune di Brindisi.
- 3) Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione e degli edifici comunali
- 4) Servizio di global service manutentivo degli edifici giudiziari della città di Brindisi.
- 5) Servizio di conduzione e manutenzione del Teatro Comunale “Teatro G. Verdi”
- 6) Servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti semaforici della Città di Brindisi.

Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 (di seguito denominato “Codice”), attuativo delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, la Società intende adottare il presente Regolamento per disciplinare l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea secondo le procedure semplificate di cui all’art.36 del Codice, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e di tutela dell’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.

Art.1 – Ambito di applicazione

1.1. Il Regolamento disciplina le seguenti tipologie di contratti di valore inferiore alle soglie di rilevanza europea, ovvero:

- A. Lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a Euro 1.000,00 e inferiore a Euro 40.000,00;
- B. Lavori di importo pari o superiore a Euro 40.000,00 e inferiore a Euro 150.000,00; servizi e forniture di importo superiore a Euro 40.000,00 e inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all’art.35 del Codice;
- C. Lavori di importo pari o superiore a Euro 150.000,00 e inferiore a Euro 1.000.000,00.

1.2. Il presente regolamento troverà pertanto applicazione nei casi in cui la Società dovrà acquisire lavori, servizi e forniture il cui valore stimato rientri nelle soglie di cui al comma precedente, salvo quanto disciplinato nel prosieguo.

Art.2 – Procedure di scelta dell’affidatario

2.1. Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di cui alle lettere a) dell’articolo 1.1., la stazione appaltante può procedere alla scelta del contraente mediante affidamento diretto, ed ove ritenuto più vantaggioso mediante ordine diretto di acquisto sul Mercato elettronico della P.A. oppure, per l’affidamento di lavori, anche tramite amministrazione diretta di cui all’art.3, comma 1, lett. gggg) del Codice;

2.2. Per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a Euro 40.000,00 e inferiore a Euro 150.000,00 ovvero per servizi e forniture di importo superiore a Euro 40.000,00 e inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all’art.35 del Codice, la Stazione appaltante può procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati dai propri elenchi preventivamente costituiti, rispettando il criterio della rotazione degli inviti. Resta ferma la facoltà della Società di eseguire lavori in amministrazione diretta (art.3, comma 1, lettera gggg del Codice), fatta salva l’applicazione della suddetta procedura negoziata per l’acquisto e/o noleggio dei mezzi necessari alla esecuzione lavori.

2.3. Per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a Euro 150.000,00 e inferiore a Euro 1.000.000, la Società può procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata, previa consultazione di



Energeko Gas Italia srl **Socio Unico Comune di Brindisi**

almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati dai propri elenchi preventivamente costituiti rispettando il criterio di rotazione degli inviti.

2.4. ferma restando la facoltà della Stazione appaltante di ricorrere alla procedura negoziata anche per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di cui alla lettera a) dell'articolo 1.1. o comunque, di ricorrere alle procedure ordinarie per la scelta dell'affidatario, la Stazione appaltante motiverà l'eventuale mancato ricorso alle procedure ordinarie nel caso di affidamenti superiori a Euro 500.000,00.

Art.3 – Avvio della procedura

3.1. nella ipotesi di lavori, forniture o servizi inferiori ad € 1.000,00, la procedura si intende avviata con provvedimento del Responsabile amministrativo, contenente l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale;

3.2. nel caso di affidamento diretto per l'ipotesi lett.a) dell'art.1.1, la Società avvia la procedura mediante provvedimento assunto dal proprio Organo amministrativo nell'ambito dei poteri conferitigli dallo Statuto, contenente l'indicazione del fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti richiesti, nonché le principali condizioni contrattuali.

3.3. nelle altre ipotesi, indicate nell'art.1.1.(lett.b) e c)), la società avvia la procedura mediante deliberazione assunta dal proprio Organo amministrativo nell'ambito dei poteri conferitigli dallo Statuto, contenente l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, l'indicazione della procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte.

Art.4 – Responsabili del Procedimento

4.1. Con il provvedimento di avvio della procedura di affidamento è nominato un Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), individuato tra i dipendenti della Stazione appaltante sulla base dell'anzianità di servizio, del livello di inquadramento e dalle competenze professionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente.

4.2. Nella ipotesi di lavori, forniture o servizi inferiori ad € 1.000,00, il R.U.P. coincide con il Responsabile Amministrativo della Società non intenda provvedere ad una diversa nomina.

4.3. Per quanto riguarda i lavori, forniture o servizi di cui alle lett.a,b,c dell'art.1.1., il R.U.P. è nominato dall'Organo Amministrativo della Società.

4.4. Il R.U.P. svolge tutti i compiti previsti dalla normativa vigente, compreso il controllo e la vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, salvo che, per la particolare natura dell'affidamento, non sia nominato un Direttore dei Lavori o un Direttore di esecuzione.

Art.5 – Requisiti generali e speciali degli operatori economici

5.1. Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 d.lgs.50/2016 nonché dei requisiti speciali indicati dalla Stazione appaltante in base alla natura dell'affidamento.

5.2. il Possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento sarà considerato sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale.

Art.6 – Affidamento diretto: scelta dell'affidatario, obbligo di motivazione e stipula del contratto.

6.1. La Stazione appaltante motiva adeguatamente in merito alla scelta dell'affidatario, illustrando il possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nel provvedimento di avvio della procedura, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la Stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di cui all'art.36, co.1 del Codice.

6.2. In caso di nuovo affidamento ad un contraente uscente, la motivazione della scelta è più dettagliata in conformità al principio di rotazione.

6.3. La motivazione relativa all'economicità dell'affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza è soddisfatto mediante la valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da almeno due operatori economici.

6.4. Per gli affidamenti di lavori, forniture o servizi inferiori ad € 1.000,00 la motivazione è espressa in forma sintetica.

6.5. La stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a Euro 40.000, avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su Mercato Elettronico.



6.6. Non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.

Art.7 – Procedura negoziata: selezione operatori economici, confronto competitivo e stipula del contratto

7.1. La procedura negoziata prevede la consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo.

7.2. la Stazione appaltante individua gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi appositamente costituiti secondo le modalità di cui all'art.36, comma 2, lett.b), del Codice sulla base dei criteri definiti nel provvedimento di avvio della procedura, in modo non discriminatorio e nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, in un numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari a cinque per gli affidamenti di cui alla lett b) dell'art.1.1, e almeno pari a dieci per gli affidamenti di cui alla lettera c) dell'art.1.1..

7.3. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da inviare sulla base dei requisiti posseduti, la Stazione appaltante procede alla selezione mediante sorteggio, il cui esito non potrà essere noto e neppure accessibile prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

7.4. La Stazione appaltante invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati. L'invito contiene tutti gli elementi che consentono agli operatori di formulare un'offerta informata e dunque seria, tra cui almeno i seguenti:

- a. l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e l'importo complessivo stimato dell'affidamento;
- b. i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- c. il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d. l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e. il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art.95 del Codice: nel caso si scelga il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione; nel caso si scelga il criterio del minor prezzo, la scelta sarà adeguatamente motivata;
- f. la misura delle penali;
- g. l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h. l'eventuale richiesta di garanzie;
- i. il nominativo del R.U.P.;
- j. la volontà di avvalersi della facoltà prevista dell'art.97, comma 8, del Codice, purchè pervengano almeno dieci offerte valide, con l'avvertenza, che in ogni caso la Stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- k. lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, qualora predisposti.

7.5. Nelle procedure di affidamento in cui è prevista l'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, nonché nelle ipotesi di affidamento di valore rilevante e/o di particolare natura o, comunque, qualora la Stazione appaltante lo reputi opportuno, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una Commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto. La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiori a cinque, nominati dalla Stazione appaltante dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. In attesa dell'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art.78 del Codice, la Commissione continuerà ad essere nominata dall'Organo Amministrativo della stazione appaltante secondo i criteri e le competenze individuati dallo stesso, garantendo in ogni caso l'osservanza del principio di rotazione.

7.6. Le sedute di gara, svolte dal R.U.P. o dalla Commissione giudicatrice ove nominata, sono celebrate in forma pubblica, esclusa la fase di valutazione delle offerte tecniche, e verbalizzate.

7.7 La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti già autocertificati dall'aggiudicatario nel corso della procedura, riservandosi la facoltà di tale verifica anche nei confronti degli altri operatori economici invitati, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al DPR n.445/2000.

7.8 Il termine dilatorio di stand still di 35 giorni non si applica per l'affidamento di contratti di lavoro di importo pari o superiore a Euro 40.000,00 e inferiore a Euro 150.000,00 e per l'affidamento di contratti di servizi e forniture di importo superiore a Euro 40.000,00 inferiori alle soglie di rilevanza europea di cui all'art.35 del Codice. Diversamente, il suddetto termine dilatorio si applica per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiori a Euro 150.000,00 a 1.000.000,00.



Energeko Gas Italia srl ***Socio Unico Comune di Brindisi***

Art.8 – Pubblicità

8.1. Il Regolamento è pubblicato sul sito web della Società all'indirizzo www.energekogasitalia.it, mediante collegamento "Amministrazione trasparente", nonché sul sito web del Comune di Brindisi all'indirizzo www.comune.brindisi.it.

8.2. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dell'operato della Società, gli atti procedimentali indicati nel Regolamento sono pubblicati nella medesima area del sito web della Società nonché sull'indicato sito web del Comune di Brindisi, salva la possibilità di ricorrere ad ulteriori strumenti di pubblicità.

Art.9. – Norme finali

9.1. Il Regolamento non si applica agli appalti e concessioni di servizi indicati dall'art.17 del Codice e in tutte le altre ipotesi di esclusione previste dal Codice.

9.2. In ogni caso, la Società si riserva di derogare al Regolamento e, pertanto, nell'ottica di un maggior grado di trasparenza, di applicare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in caso di affidamenti di valore rilevante e/o di particolare natura o complessità, o, comunque, qualora lo reputi opportuno a proprio insindacabile giudizio.